



Comune di Nissoria

Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.44 del 16/06/2020

OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI G.M. N° 41 DEL 10/06/2020 - RIPROPOSIZIONE DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ACCONTO IMU 2020.

L'anno duemilaventi, addì sedici, del mese di Giugno alle ore 12:30, in collegamento telematico, ai sensi dell'art. 73, comma 1°, D. Lgs 18/2020, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Armando Glorioso la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Nicolosi Pier Paolo.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente
GLORIOSO ARMANDO	Sindaco	si
COLIANNI ROSARIO	Assessore	no
CASTELLANA FRANCESCA	Assessore	no
FANTINO SILVIO	Assessore	si

PRESENTI: 3**ASSENTI: 2**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»*;
- il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»*;

- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;*
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Ritenuto che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;

Sentito

in corso di discussione, l'intervento del Sindaco il quale, a seguito di chiarimenti espressamente richiesti dal Revisore dei conti, dott. Nicolò Blando, precisa che << l'agevolazione in questione non colpisce a pioggia i soggetti passivi, seppur l'espressione letterale del dispositivo proposto, ad una prima lettura, sembrerebbe

allargare di molto le maglie. In coerenza con la normativa emergenziale, si è inteso riservare le agevolazioni (anche se, in verità, si tratta di un mero rinvio del tributo, non una diminuzione), ai soggetti d'imposta che direttamente o indirettamente hanno avuto un danno finanziario, per la chiusura delle attività o anche perché aperti ma rimasti senza flusso adeguato di ricavi. Anche le attività rimaste aperte nel periodo emergenziale hanno subito danni economici per via del diminuito, ovviamente, flusso di clientela. Non tragga, dunque, in inganno l'espressione del dispositivo " *per tutti i contribuenti*" seguita poi dalla precisazione che esclude le categorie elencate dai punti da 1 a 4. In particolare, l'esclusione della categoria dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, esclude almeno il 70% dei soggetti, senza tenere conto che tra i non lavoratori dipendenti sono, comunque, esclusi i soggetti con un reddito lordo superiore a 50 mila euro nell'anno precedente o aventi la disponibilità di risorse finanziarie superiori a tale cifra. In conclusione, posso assicurare che il provvedimento non è affatto "largo di manica" per usare un termine gergale, ma anzi è abbastanza "stringente".

Ritenuto, pertanto, di differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per le categorie di contribuenti intaccati direttamente nel loro reddito dalla crisi economica generata dalla epidemia Covid 19, che sono tutti i contribuenti, ad eccezione dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pubblico o privato, i pensionati, coloro che a qualsiasi titolo hanno percepito nell'anno precedente un reddito superiore a 50.000,00 euro, o che hanno depositi bancari o presso altro istituto finanziario per oltre 50.000,00 euro. Tali circostanze, che non ricorrono, per poter usufruire della agevolazione, devono essere dichiarate con atto di notorietà entro la data del 31 ottobre 2020, data entro cui comunque si deve procedere al pagamento della prima rata IMU. Per gli immobili di Categoria D non è possibile alcun differimento.

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU.

Vista la risoluzione n. 5/DF dell' 8 giugno 2020 del Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze Direzione legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale;

Vista la precedente delibera di G.M. n° 41 del 10/06/2020 che, alla luce di quanto esposto in parte motiva, va revocata;

Visto il vigente O.EE.LL.;

D E L I B E R A

A) di disporre, il differimento dei termini del versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, per tutti i contribuenti, (ad eccezione per l'IMU relativa agli immobili di categoria D) escludendo da questa agevolazione i soggetti:

- 1) titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pubblico o privato;
- 2) pensionati;
- 3) percettori di reddito nell'anno precedente superiore a 50.000,00 euro;
- 4) titolari di depositi bancari o presso altri istituti finanziari di somme superiori a 50.000,00 euro.

Tali circostanze escludenti dall'agevolazione, qualora non dovessero sussistere, onde poter usufruire della agevolazione, devono essere dichiarate con apposito atto di notorietà. Per gli immobili di Categoria D non è possibile alcun differimento. Il pagamento da fare entro il 30 settembre, dovrà essere attestato, unitamente alla dichiarazione di non rientrare tra le categorie non agevolate entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

D) di revocare, alla luce di quanto esposto in parte motiva, la delibera di G.M. n° 41 del 10/06/2020;

E) di inviare la seguente deliberazione al Consiglio Comunale per la successiva ratifica

D I C H I A R A

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, con separata votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l'approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Nissoria, li 16/06/2020

Il Responsabile del Settore
Dott. Greco Carlo

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
Dott. Armando Glorioso

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Colianni Rosario	Dott. Nicolosi Pier Paolo

Il sottoscritto Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/06/2020, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. _____ ;
- E' divenuta esecutiva il 26/06/2020;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi _____ il 16/06/2020 per l'esecuzione.

Nissoria li 16/06/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Nicolosi Pier Paolo
